

ARCHIVES HISTORIQUES DE LA COMMISSION

COLLECTION RELIEE DES
DOCUMENTS "COM"

COM (77)642

Vol. 1977/0205

Disclaimer

Conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 354/83 du Conseil du 1er février 1983 concernant l'ouverture au public des archives historiques de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (JO L 43 du 15.2.1983, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 1700/2003 du 22 septembre 2003 (JO L 243 du 27.9.2003, p. 1), ce dossier est ouvert au public. Le cas échéant, les documents classifiés présents dans ce dossier ont été déclassifiés conformément à l'article 5 dudit règlement.

In accordance with Council Regulation (EEC, Euratom) No 354/83 of 1 February 1983 concerning the opening to the public of the historical archives of the European Economic Community and the European Atomic Energy Community (OJ L 43, 15.2.1983, p. 1), as amended by Regulation (EC, Euratom) No 1700/2003 of 22 September 2003 (OJ L 243, 27.9.2003, p. 1), this file is open to the public. Where necessary, classified documents in this file have been declassified in conformity with Article 5 of the aforementioned regulation.

In Übereinstimmung mit der Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 354/83 des Rates vom 1. Februar 1983 über die Freigabe der historischen Archive der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Europäischen Atomgemeinschaft (ABl. L 43 vom 15.2.1983, S. 1), geändert durch die Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1700/2003 vom 22. September 2003 (ABl. L 243 vom 27.9.2003, S. 1), ist diese Datei der Öffentlichkeit zugänglich. Soweit erforderlich, wurden die Verschlussachen in dieser Datei in Übereinstimmung mit Artikel 5 der genannten Verordnung freigegeben.

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

COM(77) 642 def.

Bruxelles, 5 dicembre 1977

Proposta di

REGOLAMENTO (CEE) DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (CEE) n. 2682/72 che stabilisce per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato le regole generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e i criteri per stabilire il loro importo

(presentata dalla Commissione al Consiglio)

MOTIVAZIONE

E' già stata presentata al Consiglio una proposta per la modifica del regolamento (CEE) n. 1111/77, che stabilisce delle norme comuni per l'isoglucosio, onde permettere la concessione di restituzioni all'esportazione di isoglucosio contenuto in taluni prodotti agricoli trasformati (es. dolciumi, bevande rinfrescanti).

Il regolamento (CEE) n. 2682/72 stabilisce le norme generali relative alla concessione di restituzioni all'esportazione di tali prodotti trasformati. L'applicazione della modifica proposta dal regolamento (CEE) n. 1111/77 esige pure alcune modifiche al regolamento (CEE) n. 2682/72 per aggiungere l'isoglucosio ai prodotti di base per i quali una restituzione all'esportazione può essere accordata quando questi sono incorporati nei prodotti agricoli trasformati.

Tale è l'oggetto del presente regolamento, le cui conseguenze finanziarie non sono trascurabili poiché attualmente le restituzioni all'esportazione sono concesse per lo zucchero, prodotto che viene sostituito dall'isoglucosio.

PROPOSTA DI REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO (CEE)

che modifica il regolamento (CEE) n. 2682/72 che stabilisce, per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato le regole generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e i criteri per stabilire il loro importo.

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) del Consiglio n. 1111/77 (1) del 17 maggio 1977 che stabilisce disposizioni comuni per l'isoglucosio, modificato dal regolamento (CEE) n. /77 (2);

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'allegato A del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2682/72 (3) modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. (4) elenca i prodotti base ai quali sono applicabili le restituzioni all'esportazione quando detti prodotti sono esportati sotto forma di talune merci non comprese nell'allegato II del trattato;

considerando che l'isoglucosio non è incluso in tale elenco di prodotti di base;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1111/77 prevede la possibilità di concedere una restituzione alle esportazioni verso paesi terzi di isoglucosio usato nella fabbricazione di tali merci;

considerando che per l'applicazione di tale disposizione è quindi necessario aggiungere l'isoglucosio all'elenco dei prodotti base nell'Allegato A del regolamento (CEE) n. 2682/72 e di apportare altre modifiche al testo di tale regolamento;

. / .

(1) G.U. N. L 134 del 28.5.1977, p. 4

(2) G.U. N. L

(3) G.U. N. L 289 del 27.12.1972, p. 13

(4) G.U. N. L

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

La frase "nell'allegato al regolamento (CEE) n. 1111/77" dev'essere aggiunta come sesto comma all'articolo 1 (1) del regolamento (CEE) n. 2682/72.

Articolo 2

All'allegato A del regolamento (CEE) n. 2682/72 la voce ex 17.02 D della TDC è sostituita da :

<u>Numero della TDC</u>	<u>Descrizione dei prodotti base</u>
17.02 D I	Isoglucosio
ex 17.02 D II	Sciroppi di barbabietola o di canna contenenti in peso allo stato secco 98% o più di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in sac- carosio)

Articolo 3

Nell'allegato B del regolamento (CEE/n. 2682/72, il termine "zucchero (saccarosio o zucchero invertito)" sotto le sottovoci 21.07 ex G, 22.02 ex A e 22.09 C ex V della TDC è sostituito da "zucchero (saccarosio, zucchero invertito o isoglucosio)".

Articolo 4

Il presente regolamento entrerà in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee".
Esso è applicabile dal 1° gennaio 1978.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Per il Consiglio
Il Presidente